

SPUNTI DI LEGISLAZIONE IGIENICO SANITARIA NEGLI STATUTI GENOVESI DEI PADRI DEL COMUNE

Coll'instaurarsi dell'autonomia popolare, in seguito alla caduta del dominio feudale creato dalla dominazione carolingia, si perviene in Genova alla costituzione delle *Compagne*, associazioni di cittadini rette in mutua assistenza coll'intento di difendersi dai soprusi e dalle vessazioni del nemico.

Tali *Compagne*, che sorsero capitanate da *Consoli*, nei vari quartieri cittadini, fiorirono numerose e godettero di perfetta autonomia fino al 1217 anno in cui si giunse alla elezione del *Podestà*, cui seguirono i *Capitani del Popolo* (1257), poi i *Dogì* a vita (1339, e finalmente, dopo la riforma di Andrea Doria del 1528, i *Dogì* biennali che giunsero fino al 1797.

L'amministrazione era in un primo tempo tenuta dai *Consoli* delle *Compagne* poi, colla creazione di una vera gerarchia preposta al governo della Repubblica, sorse la necessità di formare, per ogni branca dell'amministrazione, un apposito ufficio ossia *Magistrato* che provvedesse di competenza ⁽¹⁾.

Tale è appunto l'origine dei vari Magistrati: quello dei Padri del Comune, originariamente dei *Salvatores Portus et moduli* soprintendeva d'ordinario alla sorveglianza del porto, alla manutenzione e restauri dell'acquedotto cittadino e delle cisterne, delle strade, si incaricava di tutelare le Corporazioni d'arti e mestieri della città e controllava le proprietà della Repubblica sparse in tutto il dominio ⁽²⁾.

Sotto molti punti di vista, gran parte dell'attività di questo *Magistrato* aveva stretta attinenza con l'igiene e la polizia e ben a ragione si può pensare che, col *Magistrato di Sanità*, esso sia stato l'antenato degli attuali uffici comunali d'Igiene. Dapprima due, poi

⁽¹⁾ Per quanto si riferisce alle trasformazioni avvenute nella compagine amministrativa del governo della Repubblica di Genova, si veda quanto espone il PALLAVICINO nella *Descrizione di Genova e del Genovesato*; si consulti inoltre: DONAVER, *Storia della Repubblica di Genova*, ed A. BOSCASSI, *Il Magistrato dei Padri del Comune Conservatori del porto e dei moli*.

⁽²⁾ V. BOSCASSI, *op. cit.*

tre cittadini lo componevano: essi duravano in carica un anno e mezzo e la loro sostituzione avveniva non in blocco, ma singolarmente; in seguito il loro numero giunse a quattro, a cinque, a dieci. Lo statuto dei Padri del Comune, di cui si fa parola in questo scritto, comprende i vari provvedimenti del *Magistrato* che dovevano servire di norma agli Amministratori ed ai Cancellieri nell'esercizio delle loro ordinarie funzioni.

A quei tempi, quanto rientra *grosso modo* nell'ambito dell'igiene e della polizia, non faceva parte del campo d'azione del *Magistrato di Sanità* al quale, come del resto ho trattato in altro lavoro ⁽³⁾, competevano esclusivamente i servizi di sorveglianza sull'andamento delle epidemie e sulle malattie contagiose.

Ecco dunque i *Padri del Comune*, ossia i preposti alla tutela della città e del porto, che avevano in cura i lavori di manutenzione delle strade, degli acquedotti e dell'igiene edilizia, non solo perchè ne sorvegliassero l'efficienza, ma anche perchè si prodigassero in quanto potesse venire in aiuto del miglioramento igienico dei vari servizi stessi. La trascrizione delle leggi che tutelano la polizia urbana, negli statuti liguri datano, senza eccezione, dai più lontani tempi del medioevo ⁽⁴⁾ e non si esagera quando si afferma che non vi è Statuto comunale o legge feudale che non faccia qua e là menzione di tali regolamenti ⁽⁵⁾: Negli statuti dei Padri del Comune, del secolo XV, editi per la prima volta dal Belgrano nel 1886, numerosi documenti trattano ampiamente la questione e sono senza dubbio del massimo interesse perchè dimostrano nell'insieme e nei particolari quali conoscenze si avessero in materia.

* * *

Le leggi che si occupano della tutela e del controllo igienico della città non sono raccolte in un unico capitolo o in una serie raggruppata con qualche criterio ma, forse anche per la disposizione fino ad un certo punto cronologica dei capiverso, si trovano sparse qua e là nel codice e sono trascritte parte in latino e parte in italiano.

In altro lavoro del genere ⁽⁶⁾ ho tracciato in linea di massima

⁽³⁾ V. G. PESCE, *Il Magistrato di Sanità nella Repubblica di Genova*. Genova, Riv. Mun., 1937, n. 10.

⁽⁴⁾ G. ROSSI, *Gli Statuti della Liguria*, in « Atti della Soc. Lig. di Storia Patria », vol. XIV, introduzione e testo. *Descrizione di Genova ecc.*, cit., parte III. Nella parte compilata da P. TORRE si fa cenno delle forme più antiche di Statuti medioevali genovesi a partire dal privilegio di Berengario ed Adalberto ottenuto nell'anno 958.

⁽⁵⁾ Vedi gli statuti citati nella pub. di G. ROSSI; P. ACCAME, *Gli statuti di Albenga del 1288, del 1350, ecc.*

⁽⁶⁾ G. PESCE, *Documenti sull'acquedotto Civico di Genova*, in *Giorn. Stor. e Lett. della Liguria*, 1940, n. 1.

quanto i Padri del Comune avevano fatto per la tutela dell'acquedotto Civico, la cui manutenzione ha sempre preoccupato, dall'alto medioevo al secolo scorso, le amministrazioni che ressero il governo della Repubblica di Genova. Nel nostro *Statuto* ben ventotto capitoli si riferiscono all'acquedotto civico (7), il quale veniva così a trovarsi salvaguardato contro possibili manomissioni. Ogni capitolo che si occupa dell'argomento, tratta sempre sommariamente quanto si doveva osservare per la tutela dell'acquedotto, poi riporta l'argomento specifico per il quale è stato emesso. Talvolta per non consentire la costruzione di muri od impedimenti del genere presso la conduttura principale, tale altra per vietare l'inutile spreco d'acqua con l'erogazione a mezzo di « bronzini » (8) non autorizzati, o finalmente, ed è questa la evenienza più frequente, per provvedere a lavori di riparazione e di restauro.

Nè l'opera dei Padri del Comune si arresta, in materia di approvvigionamento di acqua, alle leggi promulgate per l'acquedotto civico: altre sorgenti idriche sono ricordate nella raccolta: come l'acqua del pozzo di San Siro per la quale nel 1582 si stanziava una somma già riservata per il Civico (9), per approntarne le condutture fino in piazza Fossatello ed al ponte Calvi (10); parimente, il 30 giugno 1578 si provvede alla manutenzione dell'acquedotto che trasporta l'acqua dalla « Fonte Morosa » in Soziglia riattandone la conduttura e sistemando gli « sportelli » in modo che questi ultimi non si potessero facilmente scoperchiare (11).

Anche le acque di rifiuto sono oggetto di provvedimento: uno dei tanti documenti parla ad esempio dell'acqua di Carbonara (12). In esso viene fatto espresso divieto a chiunque di chiudere con qualsiasi mezzo i fori praticati lungo la via di Carbonara e l'atto specifica « nella strada che è sopra la chiesa di Santa Agnese », al fine di convogliare le acque negli appositi condotti ed impedire che scorrano sulla via. Qui si parla non già di acqua potabile, ma di quella che dal ruscello di Carbonara scorreva liberamente nella strada, diretta verso il porto.

E con questo provvedimento entrano in funzione proprio i Padri del Comune, *Salvatores portus et moduli* i quali, nella loro

(7) C. DESIMONI, *Statuto dei Padri del Comune*. Genova, 1886. Sono, nell'ordine dei documenti, i numeri: 3, 28, 40, 66, 67, 78, 108, 110, 111, 112, 113, 130, 136, 145, 149, 160, 164, 176, 202, 204, 221, 227, 232, 247, 250, 283, 285, 294.

(8) Nel glossario compilato dal DESIMONI (*op. cit.*), *Bronzinum* = chiave dell'acqua, oggi comunemente robinetto.

(9) DESIMONI, *op. cit.*, doc. n. 226.

(10) Doc. cit. alla nota preced. « ... pro conducendo aquam putei Sancti Siro in platea Fossatelli et ad pontem Calvorum ».

(11) DESIMONI, *op. cit.*, doc. n. 264.

(12) DESIMONI, *op. cit.*, doc. n. 15: « De foraminibus de Carbonara ex quibus aqua deffluit non claudendis ».

mansione di preposti alla sorveglianza del porto, miravano, è vero, ad impedire l'afflusso di acqua nel territorio portuale da una via diversa dalle condutture sotterranee che escludevano l'immissione di materiale di riempimento (pietrisco, ecc.), ma nello stesso tempo eliminava l'inconveniente per cui sostanze di rifiuto, normalmente raccoltesi nelle strade, potessero inquinare lo specchio acqueo antistante alla città.

Altro provvedimento, citato alla data del 12 luglio 1502 ⁽¹³⁾, si occupa dell'abbeveratoio di S. Lazzaro. Il documento cita appunto nei pressi di S. Lazzaro la esistenza di una antica vasca che doveva servire per il beveraggio dei quadrupedi: « ... *prope Sanctum Lazarum aquam in locum ordinatum ad aquandas et potandas equitaturas, cuius rei apparent vestigia* ».

Il collegio degli Anziani, in forza del presente atto stabilisce, nell'occasione dell'arrivo in quell'anno di Luigi XII re di Francia e Signore di Genova, di far riattare questo abbeveratoio e con esso le strade circoscrive e le condutture che vi trasportano l'acqua, affinché le vie attigue non fossero invase da pozzanghere o da altro che ne rendesse scomodo il transito.

Troviamo ancora alla data del 4 luglio 1585 i Padri del Comune che si riuniscono per deliberare lo stanziamento di 30 mila lire per la costruzione della cisterna di Sarzano ⁽¹⁴⁾.

Vediamo ora quali erano le altre attribuzioni dei Padri del Comune sempre in materia igienico sanitaria. I provvedimenti riferentisi alla pulizia delle strade e delle piazze, che per i piccoli comuni, quando non erano oggetto di precise disposizioni statutarie, facevano parte delle norme che ogni Podestà dava alla popolazione unitamente al saluto che alla stessa rivolgeva all'atto dell'assunzione in carica ⁽¹⁵⁾, trovano in questi statuti alcuni capoversi che contengono precise disposizioni ⁽¹⁶⁾.

Nei primi capitoli si raccomanda la pulizia delle strade e dei vicoli della città e borgate: la preoccupazione dei *Salvatores portus et*

⁽¹³⁾ DESIMONI, *op. cit.*, doc. n. 104. « De beveratorio et aqua Sancti Lazari, et de tabulatis et bancis levandis occasione adventus regie Majestatis ».

⁽¹⁴⁾ DESIMONI, *op. cit.*, doc. n. 240: « Lotum pro cisterna Sarzani ».

⁽¹⁵⁾ G. PESCE, *Il saluto del Podestà*, in *Gazzetta di Loano*, 25 luglio 1936. Nel doc. riportato nello studio, il Podestà di Toirano, che iniziava il suo ufficio nel 1672 ingiungeva, come erano stati soliti fare i suoi predecessori, « che nessuno gettasse dalle finestre in strada pubblica del borgo alcuna immondizia, nè acqua brutta, nè altra sorte di bruttura, sotto pena di soldi trenta di ammenda ». Più sotto ammoniva gli abitanti che facessero « fra il termine di giorni diece prossimi, haver fatto accomodare quelle strade vicine alle loro possessioni e haver fatto le stesse nettare da ogni impedimento, in maniera che per esse si possa comodamente passare con bestie come senza ».

⁽¹⁶⁾ DESIMONI, *op. cit.* Oltre ai doc. ricordati, si vedano quelli riferentisi alla buona manutenzione delle strade e gli altri che seguono, riportati più avanti in questo studio.

moduli intanto era quella di impedire che la pioggia convogliasse in porto i materiali di rifiuto e le deiezioni raccolte nelle strade ⁽¹⁷⁾ e nello stesso tempo che le medesime fossero permanentemente pulite a spese dei responsabili.

Il 22 gennaio 1460 i Padri del Comune ottenevano dal Governatore di Genova di poter eleggere chi si occupasse della nettezza delle strade cittadine ⁽¹⁸⁾: La retribuzione sarebbe stata corrisposta dai Padri del Comune finchè essi restavano in carica.

Il documento che negli atti porta il numero 210 contiene norme sulla ubicazione e costruzione dei camini per l'allontanamento del fumo dalle abitazioni e dalle officine ⁽¹⁹⁾. Chiunque avrà fatto costruire un camino — riporta l'atto — attraverso il quale farà defluire fumo che possa in qualche modo nuocere ai vicini, dovrà, senza alcun indugio, demolirlo e ricostruirlo in altro luogo più conveniente e meno dannoso, a giudizio anche del Magistrato competente, pena cinquanta lire genovesi.

Altre numerose scritture si riferiscono ad opere di riattamento e di migioria delle strade che spesso troviamo sconvolte per le battaglie in esse combattute ⁽²⁰⁾, o per edifici rovinati le cui macerie ostruivano il passaggio.

Quindi precise norme per il riordiuamento e qualche volta per la pavimentazione, alle cui spese contribuivano, come riferisce una nota del 25 gennaio 1588, quanti beneficiavano del provvedimento ⁽²¹⁾.

Nei riguardi dei medici che professavano in Genova l'arte salutare, gli Statuti vietavano ad essi di soffermarsi nelle farmacie oltre il necessario obbligandoli a non accettare ricompense di sorta dai farmacisti (!) ⁽²²⁾.

(17) DESIMONI, *op. cit.*, doc. n. 15 cit.: « ita quod aqua illa defluat libere, nec destruat illam viam, et ne factus illius vie decurrat in portum ».

(18) DESIMONI, *op. cit.*, doc. n. 27: « De potestate elligendi virum ad vicos civitatis mundandos et nitidos tenendos ».

(19) DESIMONI, *op. cit.*, doc. n. 210: « De fumo nocivo ».

(20) DESIMONI, *op. cit.*, doc. n. 254: « De strationibus viarum » ed altri del genere.

(21) Vedi doc. cit. alla nota precedente.

(22) DESIMONI, *op. cit.*, doc. n. 107: « Medici non participant in Officinis Aromatorum neque ab eis salarientur nec dona accipient », ed altri del genere. Il documento ricorda provvedimenti promulgati per il passato sullo stesso argomento. Chi ha compilato l'atto, ricorda l'inefficacia delle precedenti sanzioni e constata che l'inconveniente persisteva forse perchè era troppo allettante il promettere un mutuo accordo « inter medicos et aromatarios », che erano soliti « lucri cupidine tali laqueo involvi ». Dello stesso argomento sono le affermazioni riportate dagli Statuti veneti del 1258, riferiti in frammento in uno studio di A. DEL BUE sulle *Condotte mediche in Italia*; è interessante, in tali statuti, il passo seguente che ha moltissimi punti di contatto col nostro documento: « Item non habeo societatem cum aliquo apothecatio

Uno speciale articolo poi sanciva per i medici appartenenti alla razza ebraica l'obbligo di portare appuntato sul petto, ben visibile, un contrassegno formato da un tondo di stoffa gialla ⁽²³⁾.

Gli statuti raccomandavano ancora agli studiosi di tutto lo Stato, di venire ad addottorarsi in Genova la cui Università, per i privilegi ottenuti, era meglio delle altre in grado di conferire l'abilitazione all'esercizio dell'arte sanitaria.

* * *

Questi in transunto i documenti che rientrano nel vasto capitolo della legislazione sanitaria: nessun cenno a quanto si riferisce alla profilassi delle epidemie, che pur afflissero l'umanità, si può dire ininterrottamente, nei secoli passati. Si potrà a tutta prima obiettare che le leggi commentate rientravano nell'orbita di attività di uno dei tanti Magistrati della Repubblica di Genova, che avevano funzioni direttive ed esecutive limitate agli affari di loro competenza. Gli Statuti in parola pertanto non conterrebbero, perchè estranei alla loro partita, argomenti che erano invece di capitale importanza per altri dicasteri, come ad esempio, nel nostro caso, per il Magistrato di Sanità, che devolveva appunto la sua attività alla tutela della salute pubblica.

Questo Magistrato però si serviva non già di uno statuto organicamente composto e tale da garantire sotto ogni aspetto una buona attività ispettiva, ma di leggi isolate che venivano di volta in volta promulgate quando il bisogno lo richiedeva ⁽²⁴⁾.

Essendo molto scarse le conoscenze sull'etiologia e sul decorso delle malattie trasmissibili per contagio, il Magistrato si limitava esclusivamente ad intervenire nei casi in cui esisteva un chiaro e netto rapporto tra malattia e possibilità di diffusione della medesima. Gli altri provvedimenti che per la loro natura lascerebbero intravedere qualche attinenza con l'igiene, in realtà venivano il più delle volte tradotti in atto non già con l'intendimento di tener lontane le malattie e nemmeno col proposito di valutare l'elemento salute, ma spesso per ottenere altri scopi: valga d'esempio il documento più sopra citato in cui si raccomanda di non ostruire le tubature di raccolta dell'acqua che giunge da *Carbonara*, in via

silicet quod habeam portionem lucri medicinarum quae venduntur pro me in statione apothecarii: et quod nullus apothecarius audeat dare salarium alicui medico pro quo utatur in statione sua et faciat vendere medicinas suas ». E da notare che al principio del documento, i compilatori affermano di averlo scritto facendo tesoro di altro più antico.

⁽²³⁾ DESIMONI, *op. cit.*, doc. n. 97: « quod Iudei portent signum panni ialni in pectore ».

⁽²⁴⁾ Vedi Archivio di Stato di Genova, *Lettere al Senato*. Si parla continuamente in esse di *Leggi e grida* promulgate dal Magistrato di Sanità.

Sant'Agnese: se fosse stata convogliata attraverso tale strada, l'acqua di rifiuto trasportava in porto sostanze diverse miste a pietrisco che trovava lungo il percorso, ed avrebbe creato la possibilità di versare materiale di riempimento che ostruiva l'approdo alle navi: di qui il solerte interessamento dei Padri del Comune, quali *Salvatores portus et moduli*.

Nel loro insieme tuttavia i documenti citati, quantunque non formino che una piccola parte degli Statuti dei Padri del Comune, costituiscono tuttavia un interessante elemento atto a dimostrare con molta evidenza come già nei secoli XV e XVI la legislazione sanitaria avesse messo salde radici nel campo amministrativo dello Stato.

GIOVANNI PESCE